

La disposizione di cui alla lettera e) della parte consequenziale della proposta emendativa, modificando l'articolo 94 del disegno di legge di bilancio, proroga fino al 30 settembre 2028, le agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Transizione 4.0 e 5.0 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, eliminando la maggiorazione ulteriore del costo di acquisizione per gli investimenti "green" e condizionando la spettanza dell'incentivo alla circostanza che gli investimenti abbiano ad oggetto beni "Made in EU".

Inoltre, l'emendamento, esclude dall'agevolazione i moduli fotovoltaici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 181 del 2023.

Per potenziare gli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica ed energetica, è prevista una maggiorazione delle quote d'ammortamento deducibili per i beni materiali e immateriali (di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016) e i beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

In particolare, gli investimenti Made in EU effettuati nel 2026 e fino al 30 settembre 2028 sono deducibili con maggiorazioni pari al 180 per cento del costo d'acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione della deducibilità delle quote di ammortamento.

Ai fini della stima, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0 (dati dichiarazioni dei redditi provvisori), pari rispettivamente a 12 miliardi di euro per i beni materiali e 370 milioni di euro per i beni immateriali, come indicato nella tabella che segue.

		Investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti Made in Ue fino al 30-set-2028
Beni materiali Transizione 4.0	fino a 2,5 milioni di euro	8.097	180%
	da 2,5 a 10 milioni di euro	3.090	100%
	da 10 a 20 milioni di euro	833	50%
Beni immateriali Transizione 4.0		370	50% - 180%

in milioni di euro

Tenuto conto che l'importo massimo per gli investimenti in beni immateriali previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta era fissato in misura pari a 1 milione di euro, mentre, la norma in esame prevede massimali più alti, nella stima tali investimenti sono stati riflessi in misura pari a quelli risultanti dai dati relativi a Transizione 4.0 moltiplicati per 2,5 volte.



Inoltre, non essendo disponibili dati sugli investimenti Transizione 5.0, si stima che gli investimenti che beneficeranno dell'agevolazione subiranno un incremento del 25% rispetto a quelli Transizione 4.0.

All'esclusione dei moduli fotovoltaici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 181 del 2023, che comporta una riduzione del perimetro oggettivo della disposizione e quindi determinerebbe una riduzione degli investimenti agevolati, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari, anche considerando che i contribuenti, per beneficiare dell'agevolazione, potrebbero modificare le proprie decisioni di investimento a vantaggio di beni inclusi negli allegati.

Al fine di determinare la quota di investimenti in beni materiali 4.0 e 5.0 provenienti da Paesi esterni all'Unione Europa è stato calcolato il rapporto tra il totale delle importazioni italiane provenienti da Paesi al di fuori all'Unione Europea in beni strumentali (categorie "Macchinari e apparecchi n.c.a" e "Computer apparecchi elettronici e ottici) e il totale degli investimenti in beni materiali effettuati dalle imprese italiane nell'anno d'imposta 2023, pari al 20%. Si ritiene che tale quota possa costituire una *proxy* degli investimenti Extra UE ultimati nel 2026, in quanto plausibilmente già pianificati all'entrata in vigore della norma. Si assume invece che, per effetto dell'esclusione degli investimenti Extra UE dall'agevolazione, a partire dal 2027, le imprese modificheranno le loro scelte di investimento in riferimento all'area di provenienza dei beni e tale quota sarà ridotta al 10%.

Infine, si assume che, in linea con il DM del 31 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze, l'investimento sia fiscalmente ammortizzabile in 5 anni per i beni materiali e in 3 anni per i beni immateriali.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di competenza della misura stimati con i modelli di microsimulazione Ires e Irpef.

Competenza	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRES	-202,7	-717,6	-1.234,8	-1.436,4	-1.436,4	-1.233,7	-735,7	-221,9	0,0	0,0
IRPEF	-32,4	-115,8	-195,0	-225,6	-225,5	-193,1	-115,3	-33,7	0,0	0,0
Addizionale regionale	-1,9	-6,8	-11,4	-13,2	-13,2	-11,3	-6,7	-1,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	-0,7	-2,4	-4,0	-4,7	-4,7	-4,0	-2,4	-0,7	0,0	0,0
TOTALE	-237,7	-842,6	-1.445,2	-1.679,9	-1.679,8	-1.442,1	-860,1	-258,2	0,0	0,0

in milioni di euro

Con un acconto Ires-Irpef del 75%, gli effetti finanziari di cassa della nuova proposta sono i seguenti:

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



		-	-	-	-	-	-	-	163,	166,	
	0	354,	1.103,	1.622,	1.587,	1.436,	1.081,	362,	5	4	0,0
IRES		7	8	7	6	4	7	2			
IRPEF	0	-56,7	-178,4	-254,4	-248,4	-225,5	-168,8	-57,0	27,5	25,3	0,0
Addizionale regionale	0	-1,9	-6,8	-11,4	-13,2	-13,2	-11,3	-6,7	-1,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,9	-2,9	-4,5	-4,9	-4,7	-3,8	-1,9	-0,2	0,2	0,0
TOTALE	0	- 414, 2	- 1.291, 9	- 1.893, 0	- 1.854, 1	- 1.679, 8	- 1.265, 6	- 427, 8	188, 9	191, 9	0

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari di cassa della misura originaria e quelli della nuova proposta rispetto alla relazione tecnica originaria:

Norma originaria

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRES	0,0	- 454,8	-860	- 748,2	- 685,9	- 685,9	- 231,1	174,2	62,3	0,0
IRPEF	0,0	-81,8	-135,3	- 104,0	- 101,2	- 101,2	-19,3	34,1	2,9	0,0
Addizionale regionale	0,0	-2,8	-5,8	-6,0	-6,0	-6,0	-3,2	-0,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-1,3	-2,4	-2,2	-2,1	-2,1	-0,9	0,2	0,0	0,0
TOTALE	0,0	- 540,7	- 1.003,5	- 860,4	- 795,2	- 795,2	- 254,5	208,3	65,2	0,0

in milioni di euro

Effetti differenziali della nuova proposta normativa rispetto alla norma originaria

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	100, 1	- 243,7	-874,4	-901,6	- 750,4	-850,6	- 536,4	101, 2	166, 4	0,0
IRPEF	0	25,1	-43,1	-150,4	-147,3	- 124,4	-149,5	-91,1	24,6	25,3	0,0
Addizionale regionale	0	0,9	-1,0	-5,4	-7,2	-7,2	-8,1	-6,5	-1,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	0,4	-0,5	-2,3	-2,8	-2,6	-3,0	-2,1	-0,2	0,2	0,0
TOTALE	0	126, 5	- 288,3	- 1.032, 5	- 1.058, 9	- 884,6	- 1.011, 2	- 636,1	123, 7	191, 9	0

in milioni di euro

